APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 18

La presente Convenzione e' conclusa in lingua italiana ed in lingua tedesca. I due testi fanno egualmente fede. La Convenzione viene redatta in due esemplari; a ciascuno degli Stati contraenti ne e' consegnato uno. La Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Berlino al piu' presto possibile.

La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa non si applichera' alle decisioni giudiziarie od alle sentenze arbitrali che sono passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, ne' alle transazioni concluse prima di quel momento.

La Convenzione potra' essere denunziata da ciascuno dei due Stati contraenti; tuttavia rimarra' in vigore ancora sei mesi dopo la denunzia.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Roma, addi' 9 marzo 1936-XIV.

MUSSOLINI ULRICH VON HASSEL

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re Imperatore:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 14 gennaio 1937, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it